



Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara

C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755

Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



Bellinzago Novarese, 05.08.2016

N. Reg. Ord. *AAA*

**ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta, presentata in data 03.08.2016, dalla Sig.ra Cristina Miglio, a nome e per conto della Associazione Turistica Pro-Loco di Bellinzago Novarese, intesa ad ottenere l'istituzione del divieto di transito, per tutti i veicoli in Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e Piazza Vittime del Terrorismo, in Via Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Via Gramsci, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Matteotti e Piazza Vittime del Terrorismo, in data 08 Agosto 2016 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 nonché il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Comm. Egidio Nuvolone, dalle ore 08.00 del 08.08.2016 alle ore 12.00 del 09.08.2016, per lo svolgimento della manifestazione denominata " Pro-loco in Festa – Festa di mezza estate";

Valutata l'opportunità di accogliere tale richiesta al fine di garantire l'incolumità dei partecipanti;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA


1. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nel giorno 08 Agosto 2016, è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e Piazza Vittime del Terrorismo, ad eccezione dei residenti in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e Piazza Martiri della Libertà, i quali potranno accedere e defluire dalle proprie abitazioni accedendo dall'intersezione di Via Libertà;
2. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nel giorno 08 Agosto 2016 è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in Via Matteotti, nel tratto compreso tra Piazza Martiri della Libertà e Via Gramsci;
3. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nel giorno 08 Agosto 2016, in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Libertà e Piazza Vittime del Terrorismo, è istituito il doppio senso di circolazione per tutti i veicoli dei residenti in tale tratto di strada, e l'obbligo di dare la precedenza all'intersezione con Via Libertà, per i veicoli circolanti su Via Don Minzoni, all'intersezione con Via Libertà;
4. Dalle ore 19.00 alle ore 24.00, nel giorno 08 Agosto 2016, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra Via Matteotti e Piazza Vittime del Terrorismo;
5. Dalle ore 08.00 del 08 Agosto 2016 alle ore 12.00 del 09 Agosto 2016 in Piazza Comm. Egidio Nuvolone, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata;
6. La Sig.ra Miglio Cristina, in qualità di richiedente, è incaricata: di predisporre e far installare in loco, almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, l'apposita segnaletica stradale mobile verticale a norma del C.d.S. e del relativo regolamento, indicante i divieti e gli obblighi di cui ai punti precedenti, di chiudere opportunamente al pubblico l'area interessata dal divieto durante la manifestazione, in modo tale da evitare rischi o pericoli per eventuali partecipanti, nonché di segnalare la chiusura in atto delle suddette strade, indicando i percorsi alternativi in particolare in Via Libertà, all'intersezione con Via Don Minzoni, in Via Don Minzoni, all'intersezione con Via Circonvallazione e all'intersezione con Via Ardizio;



Regione Piemonte
Comune di Bellinzago Novarese

Provincia di Novara
C.A.P. 28043 - Via Matteotti, 34 - Tel.0321/924700 - Fax 0321/924755
Corpo di Polizia Municipale

Piazza Martiri della Libertà n. 13 - Tel. 0321/98194 - Fax 0321/924755 - mail: municipio@pec.comune.bellinzago.no.it



7. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La validità della presente Ordinanza è subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ufficio competente per lo svolgimento di detta manifestazione, se necessaria, nonché al rispetto delle norme comunali in materia di occupazione di suolo pubblico. Non solleva, inoltre, dagli obblighi imposti dal T.U. delle Leggi di P.S. ed in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti i collaudi delle strutture e degli impianti.

Dovrà essere in ogni caso lasciata sgombra da cose ed attrezzature una parte della carreggiata tale da consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.

Il personale di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della Strada potrà adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale ritenuti necessari.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica.

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Bellinzago Novarese;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è:
il Commissario della Polizia Municipale Mauro Rognoni.

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, ed all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusto quanto dispone l'articolo 37 del codice.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.



Per IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Comm. Mauro Rognoni)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Vito Battioni)

Vito Battioni